

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE SERVIZIO ATMOSFERICO E DEL SUOLO, GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

RELAZIONE ANNUALE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA IN SARDEGNA

ANNO 2005

APPENDICE D NORMATIVA

La normativa italiana sugli standard di qualità dell'aria è complessa e frutto di leggi emanate in un ampio arco di tempo; le principali normative relative alla qualità dell'aria sono le seguenti:

- > DPCM 28/03/1983: Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno.
- > DPR 24/05/1988 n° 203: Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativi a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n.183.
- > D.M. 20/05/1991: Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
- > D.M. 15/04/1994: Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M. 20 Maggio 1991.
- > D.M. 25/11/1994: Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994.
- > D.M. 16/5/1996: Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono G.U. n.163 del 13/7/1996.
- > D.L. 04/08/1999: Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente.
- > D.M. 02/04/2002: Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio.
- > D.Lgs. 21 Maggio 2004 n. 183: Recepimento della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono dell'aria.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/3/1983 stabilisce i limiti massimi di accettabilità degli inquinanti per l'ambiente esterno.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 modifica alcuni dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. del 1983 ed introduce il concetto di valore guida, che rappresenta un valore limite destinato "alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente" e "a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria".

Il D.P.C.M. del 1983 ed il D.P.R. n. 203/1988 fissano limiti su medio o lungo termine (un mese o un anno) per diversi inquinanti e su breve termine per il monossido di carbonio e gli idrocarburi non metanici. Questi limiti o standard di qualità dell'aria rappresentano indici sintetici della distribuzione dei dati rilevati ed hanno come fine un esame riassuntivo dello stato della qualità dell'aria ed una verifica dell'andamento di lungo periodo dell'inquinamento atmosferico.

Il D.M. 25/11/1994 introduce i concetti di stato di attenzione ("una situazione che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme") e di stato di allarme ("una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina una potenziale condizione di superamento dei limiti massimi di accettabilità e di rischio sanitario per la popolazione").

Si configurano quindi due livelli di valutazione dei dati di qualità dell'aria: uno a lungo termine, per la verifica degli standard di qualità dell'aria, ed uno a breve termine, per i fenomeni di inquinamento

nelle aree urbane. Di recente le norme hanno preso in considerazione anche i cosiddetti inquinanti non convenzionali (PM10 o frazione alveolare delle particelle sospese, benzene, Idrocarburi Policiclici Aromatici con riferimento al benzo(a)pirene).

Il Decreto Legislativo 04/08/1999, in attuazione della direttiva 96/62/CE, introduce, tra le altre cose, i concetti di valore limite ("livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e non in seguito non superato"), valore obiettivo ("livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto, per quanto possibile, nel corso di un dato periodo"), soglia di allarme ("livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire"), margine di tolleranza ("la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite"), soglia di valutazione inferiore ("un livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente), soglia di valutazione superiore ("un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente"). Il Decreto definisce inoltre i principi per valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni,.

Il Decreto Ministeriale n. 60 del 2 Aprile 2002, recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, ha semplificato il panorama normativo abrogando ai sensi dell'art. 13 del D.L. 04/08/1999, le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti decreti:

- **▶ DPR 24/05/1988 n° 203** (limitatamente agli articoli 20, 21, 22 e 23 e agli allegati I, II, III e IV);
- > D.M. 20/05/1991;
- > DPR 10/01/1992;
- > D.M. 15/04/1994;
- > D.M. 25/11/1994.

Il Decreto ha quindi fissato i valori limite, i margini di tolleranza e le soglie di valutazione per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio, mentre ha fissato le soglie di allarme per il biossido di zolfo e il biossido di azoto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 38 del decreto stesso (disposizioni transitorie e finali), rimangono transitoriamente in vigore fino alla data in cui devono essere raggiunti i valori limite di cui sopra, i valori limite già fissati nell'allegato I, tabella A del D.P.C.M. 28/3/1983 come modificata dall'art. 20 del D.P.R. 24/05/1988 n° 203.

Il Decreto Legislativo 183/2004 recepisce la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria e stabilisce, per questo inquinante, i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione. Il Decreto abolisce definitivamente le norme relative all'ozono contenute nei seguenti decreti:

- > DPCM 28/03/1983;
- > D.M. 20/05/1991;
- > D.M. 06/05/1992;
- > D.M. 15/04/1994;
- > D.M. 25/11/1994.
- > D.M. 16/05/1996.

Le tabelle seguenti riassumono i vari indicatori stabiliti nelle normative sopra citate per i vari inquinanti considerati. Le caselle con fondo in grigio scuro sono relative a norme abrogate dal D.M. 02/04/2002, mentre quelle in grigio chiaro sono relative a norme abrogate dallo stesso D.M., ma ancora transitoriamente in vigore ai sensi dell'art. 38. Per ogni norma ancora transitoriamente in vigore si indica il periodo di validità.

Inquinante	Descrizione del limite	Limite	Validità
	Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di 1 anno (1° aprile/31 marzo)	1 0	Limiti sostituiti dal DPR 203/88
	98° percentile medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno	250 μg/m3	
	Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevata durante l'inverno (1° ottobre/31 marzo)	130 μg/m3	
espresso come NO2	98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora, rilevate durante l'anno (1°gennaio/31 dicembre)		Limite sostituito dal DPR 203/88
-	Concentrazione media di 1 ora da non raggiungere più di 1 volta al mese	200 μg/m3	Abrogato dal D.Lgs. 183/2004
Monossido di carbonio espresso come CO			Non più in vigore dal 01/01/2005
espresso come eo	Concentrazione media di 1 ora	40 mg/m3	
Piombo	Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in 1 anno		Non più in vigore dal 01/01/2005
	Concentrazione media di 24 ore	20 μg/m3	In vigore
Fluoro	Media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un mese	10 μg/m3	
Particelle sospese	Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno		Non più in vigore dal 01/01/2005
	95° percentile di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno	300 µg/m3	

Tab. 1A - Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno (standard di qualità) - DPCM 28/03/1983

Inquinante Descrizione del limite		Limite	Validità
Idrocarburi totali	Concentrazione media di 3 ore consecutive in	200 μg/m3	In vigore
escluso il metano	periodi del giorno da specificarsi secondo le		
espressi come C	zone a cura delle autorità regionali competenti.		
	(Da adottarsi soltanto nelle zone e nei periodi		
	dell'anno nei quali si siano verificati		
	superamenti significativi dello standard		
	dell'aria per l'ozono indicato nella tabella		
	precedente)		

Tab. 1B - Valori per le concentrazioni massime nell'aria di precursori di inquinante contenuti nella Tabella precedente da adottarsi subordinatamente alla concorrenza di determinate condizioni - DPCM 28/03/1983

Inquinante	Descrizione del limite	Limite	Validità
	Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di un anno Periodo di riferimento: 1° aprile/31 marzo	, ,	Non più in vigore dal 01/01/2005
Idem	98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno. Periodo di riferimento: 1° aprile/31 marzo	, •	Non più in vigore dal 01/01/2005
Idem	Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante l'inverno. Periodo di riferimento: 1° ottobre/31 marzo	, •	Non più in vigore dal 01/01/2005
Biossido di azoto NO2	98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno. Periodo di riferimento: 1° gennaio/31 dicembre		Non più in vigore dal 01/01/2005

Tab. 2A - Valori limite di qualità dell'aria - D.P.R. 203/88

Inquinante	Descrizione del limite	Limite	Validità
Biossido di zolfo SO2	Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno. Periodo di riferimento: 1° aprile/31 marzo.	da 40 a 60 µg/m3	Abrogato
Idem	Valore medio delle 24 ore. Periodo di riferimento: dalle 00 alle 24 di ciascun giorno.		Abrogato
Biossido di azoto NO2	50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno. Periodo di riferimento: 1° aprile/31 dicembre.	50 μg/m3	Abrogato
Idem	98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno. Periodo di riferimento: 1° gennaio/31 dicembre.	135 μg/m3	Abrogato
	Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno. Periodo di riferimento: 1° aprile/31 marzo.	da 40 a 60 µg fumo nero equivalente/m3	Abrogato
Idem	Periodo di riferimento: dalle 00 alle 24 di	da 100 a 150 µg fumo nero equivalente/m3	~

Tab. 2B - Valori guida di qualità dell'aria - D.P.R. 203/88

Sigla	Tipologia	Descrizione
A	Stazione di base o di riferimento	Sono le stazioni di base o di riferimento sulle quali misurare tutti gli inquinanti primari e secondari e i parametri meteorologici di base. Inoltre devono essere localizzate in aree non direttamente interessate dalle sorgenti di immissione urbana. Tipicamente parchi urbani o aree pedonali
В	Stazione in zona ad elevata densità abitativa	Sono le stazioni dedicate alla misura dell'inquinamento in zone ad elevata densità abitativa, lontane dai flussi veicolari. Sono particolarmente rivolte al controllo degli ossidi di azoto (NO2).
С	Stazione in zona ad elevato traffico	Sono le stazioni dedicate alla misura dell'inquinamento da traffico. In genere sono poste in zone con traffico autoveicolare molto intenso. Viene controllato principalmente il monossido di carbonio (CO).
D	Stazioni periferiche o suburbane	Sono le stazioni finalizzate alla misura di inquinanti fotochimici sia in periferia che in aree suburbane. Controllano principalmente gli inquinanti secondari come ozono (O3) e biossido di azoto (NO2) le cui concentrazioni sono più significative in aree lontane dalle fonti di emissione e poste sottovento rispetto alla città.

Tab. 3A - Classificazione delle stazioni di misura (D.M. 20.05.1991)

Inquinante	Descrizione del limite	Limite	Validità
Biossido di zolfo	Livello di attenzione calcolato sulla media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore.	125 μg/m³	Abrogati
	Livello di allarme calcolato sulla media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore.	250 ug/m³	
Biossido di azoto	Livello di attenzione calcolato sulla media oraria.	200 μg/m³	Abrogati
	Livello di allarme calcolato sulla media oraria	400 ug/m³	
Particelle sospese	Livello di attenzione calcolato sulla media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore.	150 μg/m³	Abrogati
	Livello di allarme calcolato sulla media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore.	300 ug/m³	
Monossido di carbonio	Livello di attenzione calcolato sulla media oraria.	15 mg/m³	Abrogati
	Livello di allarme calcolato sulla media oraria	30 mg/m ³	
Ozono	Livello di attenzione calcolato sulla media oraria.	180 μg/m³	Abrogato dal D.Lgs. 183/2004
	Livello di allarme calcolato sulla media oraria	360 ug/m³	

Tab. 3B - Livelli di attenzione e di allarme (D.M. 25.11.1994)

Lo stato di attenzione o allarme è raggiunto quando il superamento avviene in un certo numero di stazioni urbane, come dalla tabella seguente.

Inquinante	Numero di stazioni necessarie per il raggiungimento dello stato di	
	attenzione o di allarme	
Biossido di zolfo	50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C installate	
Particelle sospese totali	50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C installate	
Biossido di azoto	50% del totale delle stazioni di tipo A, B installate	
Monossido di carbonio	50% del totale delle stazioni di tipo A, C installate	
Ozono	Una qualsiasi stazione del tipo A o D	

Tab. 3C - Numero di stazioni necessarie per il raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme (D.M. 25.11.1994)

Inquinante Descrizione del limite		Limite	Validità
Benzene	Media mobile dei valori giornalieri nell'anno	10 μg/m³	Abrogato
Idrocarburi policiclici aromatici (come benzo(A)pirene)	Media mobile dei valori giornalieri nell'anno	1 ng/m³	In vigore
PM 10	Media mobile dei valori giornalieri nell'anno	$40 \mu\text{g/m}^3$	Abrogato

Tab. 4 - Obiettivi di qualità dal 1.1.1999 (D.M. 25.11.1994)

Inquinante	Descrizione del limite	Limite	Validità
Ozono	Livelli di protezione della salute umana sulla media mobile di otto ore	110 µg/m³	Abrogato dal D.Lgs. 183/2004
Ozono	Livelli di protezione della vegetazione sulla media oraria	200 μg/m³	Abrogato dal D.Lgs. 183/2004
Ozono	Livelli di protezione della vegetazione sulla media giornaliera	65 μg/m³	Abrogato dal D.Lgs. 183/2004

Tab. 5 - Livelli di protezione dall'Ozono (D.M. 16.5.1996)

Inquinante	Valore limite	Margine di tolleranza	Valore limite per il 2005	Data di raggiungim. del limite
Biossido di zolfo	superare più di 24	42,9% del valore limite, pari a 150 μg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° Gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2005	350 μg/m3 (380 μg/m3 nel 2004)	1° Gennaio 2005
Biossido di azoto		50% del valore limite, pari a 100 μg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° Gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2010	250 μg/m3 (260 μg/m3 nel 2004)	1° Gennaio 2010

Tab. 6.A – Valori limite orari per la protezione della salute umana (D.M. 02.04.2002)

Inquinante	Valore limite	Margine di tolleranza	Valore limite per il 2005	Data di raggiungim. del limite
Monossido di carbonio	10 μg/m3	6 μg/m3 all'entrata in vigore della direttiva 2000/69/CE (13/12/2000). Tale valore é ridotto il 1° Gennaio 2003 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2005	10 μg/m3 (12 μg/m3 nel 2004)	1° Gennaio 2005

Tab. 6.B – Valori limite di 8 ore (media mobile) per la protezione della salute umana (D.M. 02.04.2002)

Inquinante	Valore limite	Margine di tolleranza	Valore limite per il 2005	Data di raggiungim. del limite
Biossido di zolfo	125 μg/m3 da non superare più di tre volte per anno civile		125 μg/m3	1° Gennaio 2005
PM10 (fase 1)	non superare più di	50% del valore limite, pari a 25 μg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° Gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2005	50 μg/m3 (55 μg/m3 nel 2004)	1° Gennaio 2005
PM10 (fase 2: valori limite indicativi da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria)	non superare più di	10 μg/m3 al 1° Gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2010		1° Gennaio 2010

Tab. 6.C – Valori limite di 24 ore per la protezione della salute umana (D.M. 02.04.2002)

Inquinante	Valore limite	Margine di tolleranza	Valore limite per il 2005	Data di raggiungim. del limite
Biossido di azoto	40 μg/m3 NO2	50% del valore limite, pari a 20 μg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° Gennaio 2001 e successiv. ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2010	50 μg/m3 (52μg/m3 nel 2003)	1° Gennaio 2010
PM10 (fase 1)	40 μg/m3 PM10	20% del valore limite, pari a 8 μg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° Gennaio 2001 e successiv. ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2005	40 μg/m3 (41.6 μg/m3 nel 2004)	1° Gennaio 2005
PM10 (fase 2: valori limite indicativi da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria)	20 μg/m3 PM10	10 μg/m3 al 1° Gennaio 2005con riduzione ogni 12 mesi successivi secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2010		1° Gennaio 2010
Piombo	0,5 μg/m3	100% del valore limite, pari a 0,5 μg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° Gennaio 2001 e successiv. ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2005	0.5 μg/m3 (0.6 μg/m3 nel 2004)	1° Gennaio 2005
Benzene	5 μg/m3	100% del valore limite, pari a 5 μg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 2000/69/CE (13/12/00). Tale valore è ridotto il 1° Gennaio 2006 e successiv. ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante per raggiungere lo 0% al 1° Gennaio 2010	10 μg/m3	1° Gennaio 2010

Tab. 6.D – Valori limite annuali per la protezione della salute umana (D.M. 02.04.2002)

Inquinante	Valore limite	8	Data di raggiungimento del limite
Biossido di zolfo	20 μg/m3 SO2	Nessuno	19 Luglio 2001

Tab. 6.E – Valore limite annuale e invernale (1 Ottobre – 31 Marzo) per la protezione degli ecosistemi (D.M. 02.04.2002)

Inquinante	Valore limite	8	Data di
			raggiungimento del limite
Ossidi di azoto	30 μg/m3 NOx	Nessuno	19 Luglio 2001

Tab. 6.F – Valori limite annuale per la protezione della vegetazione (D.M. 02.04.2002)

Inquinante	Soglia di allarme
Biossido di zolfo	500 μg/m3
Biossido di azoto	400 μg/m3

Tab. 6.G – Soglie di allarme sulle tre ore consecutive (D.M. 02.04.2002)

Inquinante	Limite	Parametro	Valore bersaglio per il 2010
Ozono	Valore bersaglio per la protezione della salute umana	Massima media mobile giornaliera di otto ore	120 μg/m3 da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media sui tre anni
Ozono		AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	

Tab. 6.H – Valori bersaglio per l'ozono (D.Lgs. 21/05/2004 n. 183)

Nota: per AOT40 (espresso in μg/m3•h) si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (=40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 rilevate in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 08:00 e le 20:00 ora dell'Europa centrale.

Inquinante	Limite	Parametro	Valore obiettivo
Ozono	Obiettivo a lungo termine	Massima media mobile	120 μg/m3
	per la protezione della	giornaliera di otto ore	
	salute umana		
Ozono	Obiettivo a lungo termine	AOT40, calcolato sulla	6000 μg/m3•h
	per la protezione della	base dei valori di 1 ora da	
	vegetazione	maggio a luglio	

Tab. 6.J – Obiettivi a lungo termine per l'ozono (D.Lgs. 21/05/2004 n. 183)

Inquinante	Limite	Parametro	Soglia
Ozono	Soglia di informazione	Media di un'ora	180 μg/m3
Ozono	Soglia di allarme	Media di un'ora	240 μg/m3

Tab. 6.K – Soglia di informazione e di allarme per l'ozono (D.Lgs. 21/05/2004 n. 183)

Nota: Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma3, del D.Lgs. 21/05/2004 n. 183, il superamento della soglia di allarme deve essere misurato o previsto per tre ore consecutive. L'art. 5, comma3, del D.Lgs. 21/05/2004 n. 183 riguarda i piani di azione, adottati dalle autorità competenti, che indicano le misure specifiche da adottare s breve termine, tenendo conto delle circostanze locali particolari, qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti della soglia di allarme.

La seguente tabella riassume tutti i valori di riferimento attualmente in vigore (tra parentesi i limiti senza i margini di tolleranza attualmente consentiti); la tabella successiva riporta i valori di riferimento utilizzati per il controllo dei superamenti nella relazione annuale del 2005.

Inquinante	Dato utilizzato	Limite 2005	Descrizione	Validità	Legge
Benzene	Media annuale	10 μg/m3 (5μg/m3)	Valore limite per la protezione della salute umana	In vigore	DM 60/2002
СО	Massima media mobile di 8 ore	10 mg/m3 (10 mg/m3)	Valore limite per la protezione della salute umana	In vigore	DM 60/2002
Fluoro	Media giornaliera	20 μg/m3	Standard di qualità dell'aria	In vigore	DPCM 28/3/1983
B(A)Pirene	Media mobile annuale delle medie giornaliere	1 ng/m3	Obiettivo di qualità	Fino al recep. della dir. CE	DM 25/11/1994
NMHC	Media mobile di 3 ore	200 μg/m3	Da adottarsi soltanto nelle zone e nei periodi dell'anno nei quali si siano verificati superamenti significativi dello standard di qualità dell'aria per l'ozono	In vigore	DPCM 28/3/1983
	Media oraria	250 μg/m3 (200 μg/m3)	Valore limite per la protezione della salute umana. Da non superare più di 18 volte per anno civile	In vigore	DM 60/2002
NO2	Media oraria	400 μg/m3	Soglia di allarme. Da non superare per più di due ore consecutive	In vigore	DM 60/2002
	Media annuale	50 μg/m3 (40 μg/m3)	Valore limite per la protezione della salute umana	In vigore	DM 60/2002
NOx	Media annuale	30 μg/m3	Valore limite per la protezione della vegetazione	In vigore	DM 60/2002
Ozono	Media oraria	180 μg/m3	Soglia di informazione	In vigore	D.Lgs. 183/2004
Ozono	Media oraria	240 μg/m3	Soglia di allarme	In vigore	D.Lgs. 183/2004
Piombo	Media annuale	0.5 μg/m3 (0.5 μg/m3)	Valore limite per la protezione della salute umana	In vigore	DM 60/2002
PM10	Media giornaliera	50 μg/m3 (50 μg/m3)	Valore limite per la protezione della salute umana Da non superare più di 35 volte per anno civile.	In vigore	DM 60/2002
	Media annuale	40 μg/m3 (40 μg/m3)	Valore limite per la protezione della salute umana	In vigore	DM 60/2002
	Media oraria	350 μg/m3 (350 μg/m3)	Valore limite per la protezione della salute umana. Da non superare più di 24 volte per anno civile.	In vigore	DM 60/2002
SO2	Media oraria	500 μg/m3	Soglia di allarme. Da non superare per più di due ore consecutive	In vigore	DM 60/2002
	Media giornaliera	125 μg/m3	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 3 volte per anno civile.	In vigore dal 2005	DM 60/2002
	Media invernale	20 μg/m3	Valore limite per la protezione degli ecosistemi	In vigore	DM 60/2002
	Media annuale	20 μg/m3	Valore limite per la protezione degli ecosistemi	In vigore	DM 60/2002

Tab. 7.A -Valori di riferimento in vigore

Inquinante	Dato utilizzato	Limite 2005	Descrizione
Benzene	Media annuale	10 μg/m3	Valore limite per la protezione della salute umana
СО	Massima media mobile di 8 ore	10 mg/m3	Valore limite per la protezione della salute umana
	Media oraria	250 μg/m3	Valore limite per la protezione della salute umana. Da non superare più di 18 volte per anno civile
NO2	Media oraria	400 μg/m3	Soglia di allarme. Da non superare per più di due ore consecutive
	Media annua	50 μg/m3	Valore limite per la protezione della salute umana.
Ozono	Media oraria	180 μg/m3	Soglia di informzione
Ozono	Media oraria	240 μg/m3	Soglia di allarme
PM10	Media giornaliera	50 μg/m3	Valore limite per la protezione della salute umana Da non superare più di 35 volte per anno civile.
I WITO	Media annua	40 μg/m3	Valore limite per la protezione della salute umana
	Media oraria	350 μg/m3	Valore limite per la protezione della salute umana. Da non superare più di 24 volte per anno civile.
SO2	Media oraria	500 μg/m3	Soglia di allarme. Da non superare per più di due ore consecutive
	Media annuale	20 μg/m3	Valore limite per la protezione degli ecosistemi

Tab. 7.B -Valori di riferimento utilizzati nei controlli